

numero			Bellinzona
1076	sb	2	5 marzo 2013

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Cancelleria federale
3003 Berna

Modifica della legge federale sulle pubblicazioni ufficiali (LPubl, RS 170.512) Presca di posizione del Cantone Ticino alla consultazione del 21 novembre 2012

Signora Cancelliera della Confederazione,

la ringraziamo anzitutto di aver invitato il nostro collegio ad esprimersi nella consultazione federale relativa alla modifica della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubl, RS 170.512).

Oggetto della revisione

Con il presente disegno di modifica di legge il Consiglio federale intende adeguare il sistema delle pubblicazioni ufficiali all'evoluzione tecnica e sociale. Il sistema delle pubblicazioni ufficiali deve essere adeguato all'evoluzione tecnica e sociale nel quadro di una modifica prevista dall'obiettivo 7 dell'indirizzo politico 1 "La Svizzera sfrutta le opportunità offerte dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione" del programma di legislatura 2011– 2015. Il Governo federale rileva che i testi pubblicati nella RU, nella RS e nel FF, di grande rilevanza dal profilo giuridico e politico, sono ormai consultati quasi esclusivamente online: di conseguenza, negli ultimi anni la tiratura dei prodotti stampati e notevolmente diminuita.

La revisione si prefigge in particolare di introdurre un cambiamento della versione determinante, nel senso che in futuro non sarà più la versione cartacea delle pubblicazioni ufficiali a fare fede, bensì quella elettronica, facendo nel contempo la necessaria chiarezza, visto che molti utenti non sono consapevoli che oggi soltanto l'edizione cartacea è giuridicamente vincolante. Tra le varie cose, il Consiglio federale si propone anche di agevolare la tempestiva pubblicazione degli atti legislativi prima della loro entrata in vigore e di altri testi che producono effetti giuridici (p. es. talune decisioni), senza essere vincolati a un ritmo fisso di pubblicazione. La riforma si prefigge anche di migliorare l'accesso dei cittadini ai testi normativi giuridicamente rilevanti: così, ad

esempio, i testi per i quali nella RU e nel FF è previsto unicamente un rimando saranno pubblicati in una piattaforma centrale; inoltre, sarà possibile consultare le diverse versioni anteriori dei testi della RS che per talune fattispecie possono ancora avere una rilevanza. Infine, alcune disposizioni di dettaglio saranno adeguate alla luce delle esperienze raccolte negli ultimi anni, come per quanto riguarda la protezione dei dati personali.

Considerazioni generali

Nella forma attiriamo l'attenzione sull'abbreviazione attribuita, sin dall'inizio, alla legge: LPubl. Già per il fatto che coincide con quella in lingua francese, essa dev'essere modificata. Essa contiene peraltro anche un errore linguistico: l'abbreviazione corretta sarebbe LPubbl, poiché pubblicazione, in italiano, consta di una doppia b. Ne proponiamo quindi l'adeguamento.

Nel merito osserviamo che la revisione di legge appare, nel complesso, convincente, equilibrata e conforme alle aspettative dell'utenza, la quale sarà peraltro facilitata anche nella consultazione di versioni di atti normativi non più in vigore. Tra i punti meritevoli di essere rimarcati vi è senz'altro il mantenimento dei tre prodotti attuali RU, RS e FF e lo sviluppo del principio della pubblicazione delle versioni consolidate in vigore (facilmente accessibile e quindi molto apprezzata). Quest'ultima prestazione dello Stato è del resto a giusta ragione considerata fondamentale e si lascia nettamente preferire, per esempio, al modello molto complesso e poco "customer-friendly" in vigore presso l'Unione europea e suoi Stati membri.

Condividiamo inoltre il principio di continuare a produrre le edizioni stampate a dipendenza dell'evoluzione tecnologica, delle esigenze degli utenti e forse, aggiungiamo, anche per altre ragioni (in particolare quale alternativa a una pubblicazione in linea che potrebbe comportare rischi segnatamente per la sfera privata di cittadini). Per le pubblicazioni ordinarie l'avamprogetto prevede il passaggio dalle edizioni stampate settimanali della RU e del FF a pubblicazioni elettroniche quotidiane dei testi: questo principio, in sé condivisibile, dovrebbe però essere attuato in modo che i destinatari possano accedere in modo adeguato (e non a ritmo eccessivo) alle relative informazioni. Il sistema attualmente vigente dell'informazione settimanale della RU e del FF (possibile anche in forma elettronica) permette di mantenere una funzionale e apprezzata visione d'insieme delle modifiche.

La rinuncia, per motivi pratici a rivalorizzare la RS conferendole espressamente un carattere ufficiale, raccoglie il nostro consenso.

Condividiamo infine, e senza riserve, la possibilità che siano designate ulteriori categorie di testi accessibili online in maniera centralizzata mediante la piattaforma di pubblicazione, in particolare per i documenti dell'amministrazione importanti per l'applicazione del diritto, a beneficio della certezza del diritto e dell'uniformità della sua applicazione. Di riconosciuta importanza e utilità sono senz'altro, e in particolare ma non

solo, le perizie pubblicate nella «Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione» (GAAC) e i commenti relativi a ordinanze oggetto di proposta al Consiglio federale.

Considerazioni su singoli articoli

Le nostre osservazioni su singoli articoli si limitano ai due soli disposti, deputati a disciplinare gli aspetti della sicurezza e della protezione dei dati personali. È previsto inserirli nella Sezione 5 denominata “Disposizioni comuni”.

Art. 16b

A norma del nuovo art. 16b, intitolato “Preservazione delle pubblicazioni elettroniche”, il Consiglio federale stabilisce le misure necessarie volte a garantire l'autenticità e l'integrità dei testi pubblicati in forma elettronica”. Diventando vincolante la versione elettronica, alla sicurezza dei dati devono essere poste esigenze elevate, in particolare per quanto attiene alla necessità di garantire anche a lungo termine l'autenticità, l'integrità e la disponibilità delle versioni elettroniche. Il progetto di articolo si limita ad enunciare il principio, delegando al Consiglio federale il compito di prevedere i dettagli tecnici e le singole misure di sicurezza, peraltro in parte enunciati già a livello di commento al disposto. Le precisazioni sono condivisibili, soprattutto l'obiettivo di proteggere i testi non soltanto in seno alla piattaforma di pubblicazione, ma anche dopo che sono stati scaricati.

Art. 16c

L'art. 16c dell'avamprogetto è peculiarmente dedicato alla protezione dei dati. Esso enuncia anzitutto, nel primo capoverso, che le pubblicazioni secondo la presente legge possono contenere dati personali, in particolare anche di natura sensibile ai sensi della legge federale sulla protezione dei dati del 19 giugno 1992 (LPD). Nel secondo capoverso è conferita delega al Consiglio federale di stabilire le misure necessarie per assicurare la protezione dei dati personali sensibili nell'ambito della pubblicazione elettronica. Il disposto si limita a istituire la – comunque necessaria – base legale formale per autorizzare espressamente la pubblicazione online di dati sensibili nelle pubblicazioni ufficiali e che per definire gli strumenti e le modalità per la loro protezione è data delegata al Consiglio federale.

Ancorché succinto, il capoverso 1 risulta sufficiente dal profilo dell'esigenza della base legale. Va comunque detto che la pubblicazione di dati sensibili in Internet ha una portata ben più ampia, con rischi notoriamente accresciuti per la protezione della vita privata, rispetto alla loro pubblicazione in formato cartaceo. In un caso concreto occorrerebbe quindi preliminarmente verificare se la pubblicazione *in forma elettronica* di dati sensibili prevista sia giustificata da un interesse pubblico preponderante e sia idonea e necessaria, quindi conforme al principio di proporzionalità. Potrebbe di conseguenza essere opportuno rivedere leggermente il capoverso 1, esplicitando a

livello di legge formale il richiamo al *principio di proporzionalità*, indicando eventualmente nel commento quali alternative potrebbero essere percorribili per comunque garantire la pubblicità esatta dalle basi legali del diritto speciale (per esempio la consultazione in loco anziché online per casi particolarmente delicati oppure una comunicazione personalizzata di dati che interessano effettivamente pochi destinatari).

Il capoverso 2, anch'esso molto conciso, si limita a una formulazione aperta. Come indica il rapporto esplicativo, questa impostazione è stata voluta per non precludere alcuna possibilità né alcuno sviluppo tecnico. Al riguardo, il rapporto evidenzia che attualmente si stanno considerando soluzioni volte a impedire l'indicizzazione automatica dei testi contenenti dati sensibili personali da parte di motori di ricerca esterni oppure volte a proporre un accesso limitato nel tempo, come è già peraltro il caso per alcuni fogli ufficiali cantonali o per il Foglio ufficiale svizzero di commercio. Queste e altre soluzioni (come l'accesso protetto mediante password per abbonati), applicate in parte anche nel Cantone Ticino, non risolvono certamente il problema di fondo del rischio di uso inappropriato delle informazioni pubblicate nel web. Permettono comunque di relativizzarne l'impatto da un punto di vista pratico, escludendo una loro immediata visualizzazione e disponibilità. Al riguardo va sottolineato l'importante auspicio che il Consiglio federale consideri costantemente lo sviluppo tecnico per l'individuazione dei rischi e delle soluzioni. In questo senso suggeriamo di completare il capoverso 2 del disposto aggiungendo, in calce, un riferimento alla necessità di *"tenere conto dell'evoluzione tecnica"*.


Conclusioni

In conclusione, l'avamprogetto di modifica di legge sulle pubblicazioni ufficiali convince sia nell'impostazione sia nei contenuti. Leggeri adeguamenti nei disposti che riguardano la protezione dei dati potrebbero migliorarlo ulteriormente. Dal profilo formale richiamiamo la necessità di modificare l'abbreviazione della legge. Appoggiamo quindi la revisione in oggetto.

Voglia gradire, signora Cancelliera della Confederazione, i sensi della massima stima.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



P. Beltraminelli

Il Cancelliere:



G. Gianella

Copia p.c. : Deputazione ticinese alle Camere federali